

15 MAG. 2026

IL GRANELLO DI SENAPE ONLUS

CODICE FISCALE: 93008640026



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 11 MAGGIO 2026

Il giorno undici del mese di maggio dell'anno duemilaventisei, alle ore 21,05 presso la sede sociale di Alice Castello (VC), via Parrocchiale 24, si è riunita l'assemblea straordinaria dell'Associazione, regolarmente convocata per questo giorno ed ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1- Iscrizione al RUNTS - Adeguamenti Statutari integrativi ai fini del perfezionamento dell'iscrizione;

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, signora Angela Franciscono, la quale chiama alle funzioni di segretario la sig.ra Graziella Salussolia che accetta la funzione.

Il Presidente, constatata la validità dell'Assemblea e la presenza di una quantità di soci sufficiente per poter deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno dichiara l'assemblea validamente costituita.

Passando alla trattazione del punto 1) all'ordine del giorno, il Presidente comunica ai presenti che in data 22 aprile 2026 è pervenuta dal Settore Rapporti con il Terzo settore delle Regione, a seguito della domanda di iscrizione al Runts, una comunicazione di sospensione del procedimento di iscrizione nella quale vengono richieste integrazioni/precisazioni rispetto agli art. 1. e 2. dello statuto sociale, dirette a suffragarne l'iscrizione stessa. In particolare, con riferimento all'art. 1, viene richiesto di specificare che il cambio di sede all'interno del comune non comporta modifica statutaria mentre, con riferimento all'art. 2, viene richiesto di specificare il riferimento ad una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5 del d.lgs 117/2017, riportando in modo specifico quanto previsto dal predetto articolo o il riferimento ad una o più lettere dello stesso.

Segue discussione dopo di che, l'assemblea, all'unanimità,

delibera

di apportare le modifiche richieste e di sostituire quindi gli articoli 1 e 2 dello statuto sociale con il testo che segue:

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: <<IL GRANELLO DI SENAPE ODV ETS>>.

L'associazione è costituita e organizzata in forma di Organizzazione Di Volontariato ai sensi degli artt. da 32 a 34 del D.lgs. 117/2017.

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale nel comune di Alice Castello ed ha durata illimitata.

Ai soli fini della iscrizione nel RUNTS, l'indirizzo è fissato in via Parrocchiale 24.

Il trasferimento della sede legale, all'interno dello stesso comune, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'assemblea soci, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate nonché aderire ad altre associazioni, enti o società con scopo mutualistico quando ciò torni utile al conseguimento dei suoi fini sociali.

ART. 2 (Finalità e Attività)

- 
1. *L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato degli associati: in particolare le attività di interesse generale esercitate si riferiscono a quelle previste dal comma 1, lettera a) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.*

L'Associazione, libera democratica e senza distinzione di razze o popoli, persegue pertanto esclusivamente finalità di solidarietà sociale, prefiggendosi di raggiungere i suddetti scopi attraverso le seguenti attività:

- a. Indirizzare ed accompagnare singoli e famiglie che ad essa si rivolgono verso le istituzioni pubbliche di tipo assistenziale, sanitario, scolastico, legale.*
 - b. Collaborare con tutti i soggetti pubblici e privati che, nell'ambito delle loro competenze, possano contribuire alla realizzazione degli obiettivi della associazione.*
 - c. Collaborare con tutte le organizzazioni di volontariato presenti sul territorio, anche per attuare iniziative comuni.*
 - d. Fornire generi di prima necessità (alimenti, indumenti, arredi, suppellettili, etc etc) a persone/famiglie in difficoltà economica.*
 - e. Attuare micro interventi economici di emergenza (aiuti per pagamento bollette, affitti, spese scolastiche e microprestiti) per impedire gravi e drammatici disagi (sfratti, interruzione energia elettrica e o gas...) a famiglie, e in particolare là dove ci siano bambini.*
 - f. Realizzare percorsi di accompagnamento, formazione, istruzione, sostegno per persone e famiglie di recente immigrazione.*
 - g. Organizzare iniziative di sostegno scolastico per bambini e ragazzi in difficoltà appartenenti a famiglie svantaggiate.*
 - h. Reperire e predisporre soluzioni abitative per persone che si trovino in situazioni di emergenza o di particolare difficoltà: abbandono, affido ai servizi sociali, recente uscita dal carcere.....*
 - i. Aderire a progetti Comunali, Provinciali, Regionali, Nazionali o con altri enti pubblici e privati per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della associazione.*
 - j. Raccogliere fondi per gli scopi e le finalità di cui ai punti sopra riportati.*
 - k. Realizzare iniziative di formazione e di informazione sulle tematiche connesse allo svantaggio sociale, all'immigrazione, al carcere con incontri, convegni, corsi, pubblicazioni e simili e rivolgendosi a tutti i soggetti interessati a queste tematiche.*
 - l. In sintesi l'associazione, tramite le azioni, i percorsi, le iniziative sopra descritte, si propone di promuovere presso la comunità e sul territorio tutte le iniziative volte a creare sensibilità, attenzione, accoglienza, condivisione nei confronti dei più deboli della nostra società.*
2. *L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'art. 33 del D.lgs. 117/2017*
3. *L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.*
4. *L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.*

Lo Statuto Sociale completo viene quindi allegato al presente verbale (Allegato 1) di cui forma parte integrante.

Viene quindi dato mandato al presidente dell'associazione in ordine agli adempimenti di registrazione dello stesso presso l'Agenzia delle Entrate nonché alle comunicazioni all'ufficio competente del Runtz.

Non essendoci altro da deliberare alle 22,30; l'assemblea si scioglie previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.



Il Presidente

Francisco Doyle

Il Segretario

Salvatore





STATUTO

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: <<IL GRANELLO DI SENAPE ODV ETS>>.

L'associazione è costituita e organizzata in forma di Organizzazione Di Volontariato ai sensi degli artt. da 32 a 34 del D.lgs. 117/2017.

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale nel comune di Alice Castello ed ha durata illimitata. Ai soli fini della iscrizione nel RUNTS, l'indirizzo è fissato in via Parrocchiale 24.

Il trasferimento della sede legale, all'interno dello stesso comune, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'assemblea soci, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate nonché aderire ad altre associazioni, enti o società con scopo mutualistico quando ciò torni utile al conseguimento dei suoi fini sociali.

ART. 2 (Finalità e Attività)

1. L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato degli associati: in particolare le attività di interesse generale esercitate si riferiscono a quelle previste dal comma 1, lettera a) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.
L'Associazione, libera democratica e senza distinzione di razze o popoli, persegue pertanto esclusivamente finalità di solidarietà sociale, prefiggendosi di raggiungere i suddetti scopi attraverso le seguenti attività:
 - a. Indirizzare ed accompagnare singoli e famiglie che ad essa si rivolgono verso le istituzioni pubbliche di tipo assistenziale, sanitario, scolastico, legale.
 - b. Collaborare con tutti i soggetti pubblici e privati che, nell'ambito delle loro competenze, possano contribuire alla realizzazione degli obiettivi della associazione.
 - c. Collaborare con tutte le organizzazioni di volontariato presenti sul territorio, anche per attuare iniziative comuni.
 - d. Fornire generi di prima necessità (alimenti, indumenti, arredi, suppellettili, etc etc) a persone/famiglie in difficoltà economica.
 - e. Attuare micro interventi economici di emergenza (aiuti per pagamento bollette, affitti, spese scolastiche e microprestiti) per impedire gravi e drammatici disagi (sfratti, interruzione energia elettrica e o gas...) a famiglie, e in particolare là dove ci siano bambini.
 - f. Realizzare percorsi di accompagnamento, formazione, istruzione, sostegno per persone e famiglie di recente immigrazione.
 - g. Organizzare iniziative di sostegno scolastico per bambini e ragazzi in difficoltà appartenenti a famiglie svantaggiate.
 - h. Reperire e predisporre soluzioni abitative per persone che si trovino in situazioni di emergenza o di particolare difficoltà: abbandono, affidò ai servizi sociali, recente uscita dal carcere.....
 - i. Aderire a progetti Comunali, Provinciali, Regionali, Nazionali o con altri enti pubblici e privati per il raggiungimento degli obbiettivi e delle finalità della associazione.
 - j. Raccogliere fondi per gli scopi e le finalità di cui ai punti sopra riportati.
 - k. Realizzare iniziative di formazione e di informazione sulle tematiche connesse allo svantaggio sociale, all'immigrazione, al carcere con incontri, convegni, corsi, pubblicazioni e simili e rivolgendosi a tutti i soggetti interessati a queste tematiche.
 - l. In sintesi l'associazione, tramite le azioni, i percorsi, le iniziative sopra descritte, si propone di promuovere presso la comunità e sul territorio tutte le iniziative volte a creare sensibilità, attenzione, accoglienza, condivisione nei confronti dei più deboli della nostra società.
2. L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'art. 33 del D.lgs. 117/2017

Handwritten signature/initials.

- 3 *L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.*
- 4 *L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.*

ART. 3 (Ammissione)

Sono soci dell'associazione coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, condividendo gli scopi e accettando il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, a seguito di domanda scritta, sono ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

ART. 4 (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 21;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

I soci dell'associazione hanno il dovere di:

- versare, se prevista, la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi e l'eventuale regolamento interno.
- mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;

ART. 5 (Volontario e attività di volontariato)

Il socio volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 6 (Scioglimento del rapporto associativo)

Lo scioglimento individuale del rapporto associativo avviene per morte, recesso ed esclusione.

La delibera di esclusione è adottata dall'Assemblea nei seguenti casi:

- comportamenti che arrecano pregiudizio al perseguimento dello scopo ovvero al patrimonio dell'associazione;
- svolgimento di attività incompatibili con le finalità dell'associazione;
- inosservanza dello Statuto e delle delibere degli organi sociali.

L'associato che intende recedere dall'associazione deve comunicare la propria volontà per iscritto al Consiglio Direttivo.



La qualità di associato si perde:

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno che all'esterno dell'Associazione per designazione o delega.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 7 (Gli organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 8 (L'assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.9 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un segretario e sottoscritto dal presidente.

Art. 10 (Validità assemblee)

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non è ammessa più di una delega per ciascun associato.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega e sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza dei tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ degli associati.



ART. 11 (Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è composto da numero di membri, non inferiore a tre e non superiore a cinque, eletti dall'assemblea tra i propri componenti.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il consiglio direttivo dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

ART. 12 (Il Presidente)

Il Presidente, che è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Egli ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Egli cura inoltre l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento può attribuire procura speciale ad un altro consigliere ovvero essere sostituito da un Vice Presidente, se nominato dallo stesso Consiglio Direttivo.

ART. 13 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 15 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- 
- quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi;
 - rimborsi da convenzioni;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 16

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 17

(Bilancio)

L'esercizio sociale ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea, per l'approvazione, il bilancio di esercizio nelle forme stabilite dall'art. 13 D.lgs. n. 117/2017.
E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
E' compito del Consiglio Direttivo provvedere, nei termini di legge, al deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore del bilancio corredato dalla documentazione necessaria.

ART. 18

(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 19

(Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 22
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 23
(Norma transitoria)

1. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di Onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
3. Le disposizioni contenute nel presente statuto incompatibili con la qualifica di Onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runt.

Finché l'associazione risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

L'associazione ha inoltre l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".



ASSOCIAZIONE
GRANELLO DI SENAPE
ODV ETS
il granello di senape
ALICE CASTELLO

Francesca Dupla

Registrato a Vercelli il 15.05.2026

al n. 141 Serie 3

esatti € 200,00 DUECENTO/00

IL FUNZIONARIO
CLARA VALENTI

IL FUNZIONARIO
FRANCESCO COSTA

Firma su Regolamento
Dott.ssa Rita JORDANI